

**Emendamento 242****Eric Andrieu**

a nome del gruppo S&amp;D

**Anne Sander**

a nome del gruppo PPE

**Jérémy Decerle**

a nome del gruppo Renew

**Ruža Tomašić**

a nome del gruppo ECR

**Petros Kokkalis**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione****A8-0198/2019****Eric Andrieu**

Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

**Proposta di regolamento****Articolo 1 – punto 22 sexies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 164

*Testo in vigore**Emendamento*

## Articolo 164

**(22 sexies) L'articolo 164 è sostituito dal seguente:**

"Articolo 164

Estensione delle regole

Estensione delle regole

1. Qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o

1. Qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o

nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione.

2. Per le finalità della presente sezione, per "circoscrizione economica" si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

3. Un'organizzazione o associazione è considerata rappresentativa se, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro, rappresenta:

a) in percentuale del volume della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti in parola:

i) almeno il 60 % nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure

ii) almeno due terzi negli altri casi e

b) nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50 % dei produttori considerati.

Tuttavia, nel caso delle organizzazioni interprofessionali, qualora la determinazione della percentuale del volume della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti interessati dia luogo a difficoltà pratiche, uno Stato membro può stabilire norme nazionali per determinare il livello di rappresentatività specificato al primo comma, lettera a), punto ii).

Qualora la richiesta di un'estensione delle regole agli altri operatori riguardi più circoscrizioni economiche, l'organizzazione o l'associazione dimostra di avere il livello minimo di

nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione.

2. Per le finalità della presente sezione, per "circoscrizione economica" si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee **o, nel caso dei prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta a norma del diritto dell'Unione, la zona geografica specificata nel disciplinare di produzione.**

3. Un'organizzazione o associazione è considerata rappresentativa se, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro, rappresenta:

a) in percentuale del volume della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti in parola:

i) almeno il 60 % nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure

ii) almeno due terzi negli altri casi e

b) nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50 % dei produttori considerati.

Tuttavia, nel caso delle organizzazioni interprofessionali, qualora la determinazione della percentuale del volume della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti interessati dia luogo a difficoltà pratiche, uno Stato membro può stabilire norme nazionali per determinare il livello di rappresentatività specificato al primo comma, lettera a), punto ii).

Qualora la richiesta di un'estensione delle regole agli altri operatori riguardi più circoscrizioni economiche, l'organizzazione o l'associazione dimostra di avere il livello minimo di

rappresentatività definito al primo comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle circoscrizioni economiche in parola.

4. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 hanno una delle seguenti finalità:

- a) conoscenza della produzione e del mercato;
- b) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;
- c) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa unionale;

- d) commercializzazione;
- e) tutela ambientale;
- f) azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;
- g) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;
- h) ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica;
- i) studi volti a migliorare la qualità

rappresentatività definito al primo comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle circoscrizioni economiche in parola.

4. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 hanno una delle seguenti finalità:

- a) conoscenza della produzione e del mercato;
- b) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;
- c) stesura di contratti tipo *e di clausole di ripartizione del valore ed equa compensazione* compatibili con la normativa unionale;

*c bis) stesura di contratti tipo o di clausole nel settore vitivinicolo compatibili con la normativa dell'Unione e che possono comprendere periodi di pagamento superiori a 60 giorni, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, per l'acquisto di vini sfusi nell'ambito di contratti scritti pluriennali o di contratti che diventano pluriennali tra un produttore o rivenditore di vino e il suo acquirente diretto, a condizione che le clausole relative a tali termini di pagamento siano state estese prima del 31 ottobre 2021;*

- d) commercializzazione;
- e) tutela ambientale;
- f) azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;
- g) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;
- h) ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica;
- i) studi volti a migliorare la qualità

dei prodotti;

j) ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoonosanitari o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la preservazione o il miglioramento dell'ambiente;

k) definizione **di qualità minime** e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;

l) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti;

m) salute degli animali **e dei vegetali** o la sicurezza alimentare;

n) gestione dei sottoprodotti.

Tali regole non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 210, paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore.

dei prodotti;

j) ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoonosanitari o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la preservazione o il miglioramento dell'ambiente;

k) definizione di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;

l) uso di sementi certificate, **per i prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848**, e controllo della qualità dei prodotti;

m) **prevenzione e gestione dei rischi fitosanitari o per la salute degli animali**, la sicurezza alimentare **o l'ambiente**, in particolare costituendo fondi di mutualizzazione o contribuendo a tali fondi;

n) gestione **e valorizzazione** dei sottoprodotti;

**n bis) definizione, applicazione e controllo del rispetto di norme tecniche che consentano di valutare con precisione le caratteristiche del prodotto.**

Tali regole **non recano pregiudizio al regolamento (UE) 2018/848, ove applicabile**. Esse non danneggiano altri operatori, **né impediscono l'ingresso di nuovi operatori**, dello Stato membro interessato o dell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 210, paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore.

**4 bis. Quando la Commissione adotta un atto di esecuzione a norma dell'articolo 222 del presente regolamento inteso ad autorizzare la non applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE agli accordi e alle decisioni di cui all'articolo 222, paragrafo 1, del presente regolamento, detti accordi e decisioni**

*possono essere estesi secondo le condizioni previste dal presente articolo.*

*4 ter. Se lo Stato membro estende le regole di cui al paragrafo 1, l'organizzazione interessata prevede misure proporzionate tese a garantire il rispetto delle regole degli accordi resi obbligatori per estensione.*

5. L'estensione delle regole di cui al paragrafo 1 è portata a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.

5. L'estensione delle regole di cui al paragrafo 1 è portata a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.";

Or. en

14.10.2020

A8-0198/243

**Emendamento 243**

**Eric Andrieu**

a nome del gruppo S&D

**Anne Sander**

a nome del gruppo PPE

**Jérémy Decerle**

a nome del gruppo Renew

**Ruža Tomašić**

a nome del gruppo ECR

**Petros Kokkalis**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione**

**A8-0198/2019**

**Eric Andrieu**

Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 22 septies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 167

*Testo in vigore*

*Emendamento*

**(22 septies) L'articolo 167 è sostituito dal seguente:**

Articolo 167

"Articolo 167

Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini

Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini

1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, in particolare tramite decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli **157** e 158.

1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, in particolare tramite decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli **163 bis** e 158.

Tali regole sono proporzionate all'obiettivo perseguito e:

Tali regole sono proporzionate all'obiettivo perseguito e:

a) non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima

a) non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima

AM\1215893IT.docx

PE658.378v01-00

commercializzazione del prodotto;

b) non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;

c) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un'annata che sarebbe altrimenti disponibile;

d) non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e unionali necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.

2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono portate a conoscenza degli operatori tramite una loro pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.

commercializzazione del prodotto;

b) non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;

c) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un'annata che sarebbe altrimenti disponibile;

d) non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e unionali necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.

2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono portate a conoscenza degli operatori tramite una loro pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.";

Or. en

14.10.2020

A8-0198/244

**Emendamento 244**

**Eric Andrieu**

a nome del gruppo S&D

**Anne Sander**

a nome del gruppo PPE

**Jérémy Decerle**

a nome del gruppo Renew

**Benoît Biteau**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Ruža Tomašić**

a nome del gruppo ECR

**Petros Kokkalis**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione**

A8-0198/2019

**Eric Andrieu**

Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 22 octies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 172 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(22 octies) È inserito il seguente articolo 172 bis:*

*"Articolo 172 bis*

*Ripartizione del valore nel caso delle organizzazioni interprofessionali*

*Fatte salve eventuali clausole di ripartizione del valore specifiche nel settore dello zucchero, gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, e il loro primo acquirente nonché una o più imprese, ciascuna delle quali operante a un diverso livello della catena di produzione, trasformazione o distribuzione, possono convenire clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri*



*mercati di materie prime, tenendo conto  
dei costi di produzione.";*

Or. en

14.10.2020

A8-0198/245

**Emendamento 245**

**Eric Andrieu**

a nome del gruppo S&D

**Anne Sander**

a nome del gruppo PPE

**Jérémy Decerle**

a nome del gruppo Renew

**Benoît Biteau**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Ruža Tomašić**

a nome del gruppo ECR

**Petros Kokkalis**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione**

**A8-0198/2019**

**Eric Andrieu**

Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 22 nonies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 172 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(22 nonies) È inserito il seguente articolo 172 ter:**

**"Articolo 172 ter**

***Ripartizione del valore nel caso dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta***

***Per i prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta a norma del diritto dell'Unione, le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 157 possono adottare regole sulla ripartizione del valore tra gli operatori ai diversi livelli della catena di produzione e, se del caso, di trasformazione e distribuzione, per le quali, in deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, possono richiedere***

AM\1215893IT.docx

PE658.378v01-00

***l'estensione sulla base dell'articolo 164, paragrafo 1, del presente regolamento.***

***Gli accordi, le decisioni o le pratiche concordate estesi sono proporzionati all'obiettivo perseguito e:***

***a) non comportano la fissazione dei prezzi dei prodotti finali venduti ai consumatori;***

***b) non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi;***

***c) non creano un squilibrio eccessivo tra i vari livelli della catena del valore del settore in questione.";***

Or. en

14.10.2020

A8-0198/246

**Emendamento 246**

**Eric Andrieu**

a nome del gruppo S&D

**Anne Sander**

a nome del gruppo PPE

**Jérémy Decerle**

a nome del gruppo Renew

**Petros Kokkalis**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Benoît Biteau**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**A8-0198/2019**

**Eric Andrieu**

Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Parte IV – Capo I – Articolo 206 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(26 bis) È inserito il seguente articolo 206 bis:*

*"Articolo 206 bis*

*Rivendita in perdita*

*1. I prodotti agricoli di uno dei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, non possono essere rivenduti in perdita.*

*2. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono autorizzare deroghe al paragrafo 1 relativamente ai casi in cui la rivendita in perdita di prodotti agricoli è intesa a evitare i rifiuti alimentari.*

*Per garantire condizioni uniformi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo alla definizione dei criteri delle deroghe concernenti i rifiuti alimentari di cui al primo comma.*

*3. Ai fini del presente articolo:*

*a) per "rivendita in perdita" si intende la vendita di prodotti agricoli al di sotto del prezzo netto di acquisto, dove per prezzo netto di acquisto si intende il prezzo di acquisto indicato in fattura, più i costi di trasporto e le imposte che gravano sull'operazione, al netto della quota proporzionale di tutti i vantaggi finanziari concessi dal fornitore all'acquirente;*

*b) per "rifiuti alimentari" si intendono tutti gli alimenti secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti.";*

Or. en

14.10.2020

A8-0198/247

**Emendamento 247**

**Eric Andrieu**

a nome del gruppo S&D

**Anne Sander**

a nome del gruppo PPE

**Jérémy Decerle**

a nome del gruppo Renew

**Ruža Tomašić**

a nome del gruppo ECR

**Petros Kokkalis**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione**

**A8-0198/2019**

**Eric Andrieu**

Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 26 ter (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 220

*Testo in vigore*

*Emendamento*

Articolo 220

Misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure eccezionali di sostegno del mercato interessato per tenere conto:

a) delle limitazioni agli scambi intraunionali e agli scambi con i paesi terzi riconducibili all'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali e

b) di gravi turbative del mercato

**(26 ter)** *L'articolo 220 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 220

Misure connesse a malattie degli animali **e delle piante, ai parassiti delle piante** e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure eccezionali di sostegno del mercato interessato per tenere conto:

a) delle limitazioni agli scambi intraunionali e agli scambi con i paesi terzi riconducibili all'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali o **di malattie o parassiti delle piante** e

b) di gravi turbative del mercato

AM\1215893IT.docx

PE658.378v01-00

direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante nonché di malattie.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano *ai settori seguenti*:

- a) *carni bovine;*
- b) *latte e prodotti lattiero-caseari;*
- c) *carni suine;*
- d) *carni ovine e caprine;*
- e) *uova;*
- f) *carni di pollame.*

*Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), connesse a una perdita di fiducia dei consumatori a causa di rischi per la salute pubblica o la salute delle piante, si applicano anche* a tutti gli altri prodotti agricoli tranne quelli elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

La Commissione può, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228, estendere l'elenco dei prodotti *specificati nei primi due commi* del presente paragrafo.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate su richiesta degli Stati membri interessati.

4. Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono subordinate all'adozione, da parte degli Stati membri interessati, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizootie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in questione.

direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante nonché di malattie.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano a tutti gli altri prodotti agricoli, tranne quelli elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

La Commissione può, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228, estendere l'elenco dei prodotti *di cui al primo comma* del presente paragrafo.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate su richiesta degli Stati membri interessati.

4. Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono subordinate all'adozione, da parte degli Stati membri interessati, di misure veterinarie, *fitosanitarie* e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizootie *e a monitorare, controllare o eradicare i parassiti*, e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in questione.

5. L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per le misure previste al paragrafo 1.

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l'afta epizootica l'Unione contribuisce al finanziamento del 60 % delle spese.

6. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

5. L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per le misure previste al paragrafo 1.

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l'afta epizootica l'Unione contribuisce al finanziamento del 60 % delle spese.

6. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.";

Or. en



14.10.2020

A8-0198/248

**Emendamento 248**

**Eric Andrieu**

a nome del gruppo S&D

**Anne Sander**

a nome del gruppo PPE

**Jérémy Decerle**

a nome del gruppo Renew

**Benoît Biteau**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Ruža Tomašić**

a nome del gruppo ECR

**Petros Kokkalis**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione**

**A8-0198/2019**

**Eric Andrieu**

Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti  
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 26 quater (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 222 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(26 quater) È inserito il seguente  
articolo 222 bis:**

**"Articolo 222 bis**

***Piani di monitoraggio e gestione delle  
turbative del mercato***

**1. Al fine di conseguire gli obiettivi  
della PAC definiti all'articolo 39 TFUE,  
in particolare l'obiettivo specifico della  
stabilizzazione dei mercati di cui  
all'articolo 1 bis, lettera b), del presente  
regolamento, la Commissione elabora  
piani per il monitoraggio e la gestione  
delle turbative del mercato definendo la  
sua strategia d'intervento per ogni  
prodotto agricolo di cui all'articolo 1 del  
presente regolamento.**

**2. La Commissione basa la sua  
strategia d'intervento sui lavori**

*dell'Osservatorio europeo dei mercati agricoli dell'Unione europea di cui all'articolo 218 bis, compreso il meccanismo di allarme rapido previsto all'articolo 218 ter.*

*3. In caso di turbative del mercato, la Commissione attiva in modo tempestivo ed efficace le misure eccezionali di cui alla parte V, capo I, se del caso in aggiunta alle misure d'intervento sul mercato di cui alla parte II, titolo I, al fine di ripristinare rapidamente l'equilibrio del mercato interessato fornendo nel contempo le risposte più appropriate per ciascun settore colpito.*

*4. La Commissione definisce un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che consente la comunicazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani di monitoraggio e gestione delle turbative del mercato durante la relativa attuazione.*

*5. Entro il 30 novembre di ogni anno la Commissione pubblica una relazione annuale sull'attuazione dei piani di monitoraggio e gestione delle turbative del mercato e sui miglioramenti apportati alla sua strategia d'intervento.*

*La relazione annuale è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e mira a valutare i risultati del piano in termini di impatto, efficacia, efficienza e coerenza degli strumenti previsti dal presente regolamento, nonché a valutare l'utilizzo, da parte della Commissione, delle sue prerogative e la dotazione finanziaria per quanto riguarda il monitoraggio, la prevenzione e la gestione delle turbative del mercato."*

Or. en